



Comune di Servigliano

Provincia di Fermo

Responsabile I^a Settore

“Affari Istituzionali e Generali, Attività Produttive e Vigilanza”

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE PER GLI ANNI 2021/2022 DEL PROGETTO SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ENTE TITOLARE COMUNE DI SERVIGLIANO (FM).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premesse

CONTESTO

Il 2018 è stato un anno particolare per il Sistema SPRAR, caratterizzato da un lato dal consolidamento della crescita numerica dei posti e delle persone accolte, dall'altro dall'entrata in vigore di una nuova normativa (il decreto legge n. 113/2018, convertito poi in legge) che ne ha novellato la definizione e modificato la platea dei beneficiari. Con il nuovo acronimo SIPROIMI si denomina, così, il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, sancendolo definitivamente come sistema unico per l'accoglienza dei minori e perno per le misure di inclusione sociale per i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria. Lo SPRAR/SIPROIMI rimane comunque la rete di Enti locali che, accedendo al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), realizzano sul territorio progetti di "accoglienza integrata" nell'ambito del welfare locale e in stretta collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali e con organismi del privato sociale. Le peculiarità del sistema SPRAR/SIPROIMI, considerato "buona pratica" a livello europeo, sono ben note: i singoli progetti territoriali costituiscono il connubio tra la metodologia di "accoglienza integrata" basata, come previsto nelle Linee guida, su un approccio olistico ai servizi e sulla costruzione di percorsi individualizzati di integrazione, e le caratteristiche del territorio ospitante, in modo da creare progetti di accoglienza strutturati sulla vocazione, sulle capacità e competenze degli attori locali, tenendo conto delle risorse (professionali, strutturali, economiche), degli strumenti di welfare e delle strategie di politica sociale sperimentate negli anni sul territorio stesso. Nel corso del 2018, la rete ha potuto contare su 35.881 posti finanziati.

Il Comune di Servigliano (FM) da diversi anni ha dato la propria disponibilità all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, proponendosi come Ente locale attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni di cui alla Legge n. 189/2002.

Con il DL 4/10/2018 n. 113 il sistema di accoglienza è stato modificato come sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati "SIPROIMI".

I servizi di accoglienza del Sistema di Protezione SPRAR/SIPROIMI hanno come obiettivo principale la (ri-)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale.

Il Comune di Servigliano (FM) nel corso degli anni ha presentato progetti territoriali in favore di richiedenti asilo e rifugiati politici.

L'ultima progettualità autorizzata, in applicazione del DM 10 Agosto 2016, è relativa al triennio 2017/2019 e prevedeva n. 26 posti della categoria "ordinari".

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4/12/2019 "Accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell'asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all'articolo 1 sexies del decreto legge 30 Dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) ha revocato il precedente decreto DM 10 Agosto 2016.

Con deliberazione n. 82 del 10/12/2019 (esecutiva ai sensi di legge) la Giunta Comunale del Comune di Servigliano (FM) ha autorizzato la presentazione, al Ministero dell'Interno, della domanda di prosecuzione del progetto in corso "Vedo Terra", per il triennio 2020/2022.

In data 08/01/2020, attraverso il portale telematico ministeriale è stata inviata la "Domanda di

prosecuzione per il triennio 2020/2022” del predetto progetto.

Con il D.M. 13 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato D.M.18 novembre 2019, i progetti SIPROIMI in scadenza al 31/12/2019 sono stati finanziati per il periodo 1/01/2020-30/06/2020.

Con il D.M. 18 giugno 2020, ai sensi dell’art. 86-bis comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono stati autorizzati e finanziati per il periodo 1/07/2020-31/12/2020 i progetti SIPROIMI che hanno presentato domanda di prosecuzione dei servizi per il triennio 20/22.

Per il 2020 , anno di proroga di tutte le attività per l’emergenza sanitaria in corso, ed in virtù dei suindicati DDMM, sono stati concessi finanziamenti dal Ministero dell’Interno pari a € 175.762,76 per il primo semestre, e pari a € 178.675,95 per il secondo semestre 2020, con la conferma dell’esecutività dell’attività in essere da parte dello stesso soggetto attuatore a cui era stato affidato, con procedura aperta di gara, il servizio di che trattasi nel precedente triennio 2017/2019.

Il Ministero dell’Interno, in data 10 Agosto 2020, ha pubblicato, sul sito istituzionale, il decreto di finanziamento dei progetti degli Enti Locali interessati alla prosecuzione delle attività SIPROIMI, e dunque anche il progetto del Comune di Servigliano (FM), scaduto il 31/12/2019, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l’Asilo per il biennio 2021/2022, ammettendo al finanziamento il Comune di Servigliano (FM), per n. 26 posti (Categoria Ordinari), destinati all’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale.

Con il prima citato decreto del Ministero dell’Interno del 18/11/2019, sono state approvate le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), riportate nell'allegato al decreto stesso, e recanti le modalità per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, le modalità di esame delle proposte progettuali, i requisiti delle strutture utilizzate per l'accoglienza, le modalità di assegnazione e revoca del finanziamento, gli aspetti finanziari, nonché la modalità di gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata.

RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO

Con La legge n. 189/2002 in materia di immigrazione è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (articolo 32, comma 1sexies) ed è stato creato, presso il Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza.

Il d.l. n. 113/2018 “Sicurezza e Immigrazione”, convertito nella legge n. 132 del 1.12.2018, interviene sul sistema di accoglienza nazionale, andando anche a incidere sulla funzione stessa dello SPRAR, che viene rinominato SIPROIMI e che non è più abilitato ad accogliere richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, bensì esclusivamente i titolari di protezione internazionale, i titolari di permesso per “casi speciali” e i minori stranieri non accompagnati.

L’accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la nuova disposizione normativa prevede che possano accedere ai servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI anche i titolari di permesso di soggiorno

per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.

La normativa di riferimento può essere rinvenuta:

- nell'articolo 1 sexies, della legge n. 39/1990 (così come introdotto dall'articolo 32 della legge n.189/2002), inerente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- nel Decreto legislativo n. 140/2005, attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
- nel Decreto del Ministero dell'interno 27/06/2007, modifiche al decreto ministeriale 28 novembre 2005, inerente «Linee Guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalità del contributo economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189»;
- nel Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, "Attuazione della direttiva 2005/85/UE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"
- nel Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;
- nel d.l. n. 113/2018 "Sicurezza e Immigrazione", convertito nella legge n. 132 del 1.12.2018 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- nel Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 protocollo n. 11900 recante "Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all'art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)";
- nel Decreto del Ministro dell'Interno 10 agosto 2020 protocollo n. 16288, pubblicato in pari data sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno, con il quale sono stati autorizzati alla prosecuzione i progetti scaduti il 31.12.2019, prorogati fino al 31.12.2020, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

I progetti presentati dagli enti locali ai sensi delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (d'ora in poi solo "Siproimi"), approvate con il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019, sono diretti alla predisposizione di servizi di accoglienza integrata previsti dall'art. 4 delle predette linee guida per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di

integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.

Articolo 1

DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato speciale nonché dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentato in gara, che l'ente attuatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio che si intende appaltare ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività previste dal progetto Siproimi per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2022, per complessivi 26 posti della categoria "Ordinari", così come approvato, autorizzato e finanziato da parte del Ministero dell'Interno.

L'attuazione del progetto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, edizione agosto 2018 (d'ora in poi, per brevità, "Manuale operativo"), dalle "Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR", approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04 dicembre 2019 e dal "Manuale unico per la rendicontazione 2018", e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni successivi, disposti dal Ministero dell'Interno e/o dal Servizio Centrale SPRAR.

Tra il Comune di Servigliano e l'ente attuatore sarà stipulato apposito contratto/convenzione per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi previsti nel progetto Siproimi e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico.

Articolo 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

Il progetto dell'ente titolare Comune di Servigliano è rivolto alla erogazione dei servizi di accoglienza integrata unicamente in favore della categoria "Ordinari".

Articolo 4

VALORE E DURATA DELL'APPALTO

Il corrispettivo annuale dell'appalto, per ciascun anno del biennio 2021/2022, è pari a

Anno	Imponibile	Iva 5%	Totale
2021	€ 387.061,05	€ 19.353,05	€ 406.414,10
2022	€ 387.061,05	€ 19.353,05	€ 406.414,10
		Totale	€ 812.828,20

Il suddetto corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti da sostenere

per lo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'ente attuatore non abbia tenuto conto in sede di presentazione dell'offerta. L'ente attuatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per i costi non previsti nel progetto.

Il corrispettivo comprende gli oneri della sicurezza aziendale.

L'ente titolare si riserva la facoltà prevista dal comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e quindi, alla scadenza, di prorogare il contratto in essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'ente attuatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'appalto del servizio avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), presumibilmente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, salvo modifiche temporali disposte dal Servizio Centrale. L'ente titolare si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione. Nel caso di decorrenza successiva al 01.01.2021 l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio. L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge.

Articolo 5

ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati all'art. 34 del Capo VI delle linee guida approvate con il DM 18 novembre 2019:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione, consultabili sul sito www.siproimi.it > Sipromi e Servizio Centrale.

Articolo 6

AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L'ente attuatore dovrà altresì provvedere obbligatoriamente a svolgere, per conto dell'ente titolare, tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, di cui agli articoli 30 e 37 delle Linee guida citate.

Articolo 7

ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'ente attuatore provvederà, per conto dell'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, ad assolvere agli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione 2018, dal Manuale Operativo 2018 e dalle Linee guida citati, rispondendo in prima persona in caso di eventuali inadempimenti e omissioni.

Articolo 8

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'ente attuatore deve garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'equipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma.

A tal proposito, si rinvia a quanto meglio dettagliato nel Manuale Operativo 2018 e nelle Linee guida citati.

Articolo 9

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'espletamento del servizio l'ente attuatore subentrante dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario del servizio, agli stessi patti e condizioni contrattuali applicati dell'ente attuatore uscente, compatibilmente con l'organizzazione di impresa dello stesso e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste per l'esecuzione del servizio.

Tale clausola si applica a tutto il personale addetto all'unità produttiva interessata, regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga matricola della gestione uscente, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.

Articolo 10

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'ente attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e obblighi del presente capitolato e degli atti richiamati.

E' obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, degli beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Montedinove da ogni responsabilità. L'Aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito

indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi; l'ente titolare Comune è da considerarsi tra il novero dei Terzi):
 - I. € 5.000.000,00 per sinistro;
 - II. € 2.000.000,00 per persona;
 - III. € 1.000.000,00 per danni a cose o animali
- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):
 - I. € 3.000.000,00 per sinistro;
 - II. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alle strutture e attrezzature, per la durata del servizio, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Ente da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori; in particolare, in materia antinfortunistica, dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni e dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto. Il soggetto attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale. Prima della stipula del contratto deve predisporre un piano di emergenza relativo ai centri di pericolo da attuare nei vari edifici/appartamenti ospitanti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto pena la decadenza dell'aggiudicazione del servizio.

Nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, l'ente attuatore ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi, nonché di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Giusta quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 13/4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ente attuatore provvederà a fornire al lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'ente attuatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni e nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'ente attuatore si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di comportamento del Comune di Servigliano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27/12/2013.

L'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente titolare ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi; l'ente attuatore, altresì, si assume l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente titolare all'ente attuatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora:

- l'ente attuatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- l'ente titolare rilevi che l'ente attuatore, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente capitolato all'articolo 12.

Articolo 12

RECESSO DAL CONTRATTO.

L'ente titolare può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente titolare recederà dal contratto qualora vengano accertate cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Articolo 13

INADEMPIMENTI E PENALITA'

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato o nella normativa generale e speciale, ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, l'ente titolare, a mezzo PEC, intimerà all'ente attuatore di provvedere, entro il termine perentorio all'uopo assegnato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'ente attuatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è fatta salva la facoltà dell'ente titolare di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'articolo 108 del D. Lgs 50/2016.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, sarà applicata una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente capitolato, l'ente titolare, mediante provvedimento motivato, può applicare una penalità variabile da un importo minimo di € 250,00 a un importo massimo di € 2.500,00 previa contestazione scritta, alla quale l'ente attuatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della stessa; in mancanza di controdeduzioni, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'ente attuatore non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penalità. L'importo della penalità sarà detratto dai compensi dovuti all'ente attuatore per i servizi prestati.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'ente attuatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'ente titolare potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14

CORRISPETTIVO

Tutte le spese ricadono sull'ente attuatore e sono ricomprese all'interno del valore dell'appalto.

A ristoro degli oneri che l'ente attuatore andrà ad assumere con il presente appalto, spetta allo stesso un compenso corrispondente alle spese effettivamente sostenute e documentate, che saranno corrisposte successivamente al trasferimento delle risorse da parte del Ministero degli Interni.

Il trasferimento delle risorse all'ente attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno, corrisponde all'importo indicato nel piano finanziario preventivo (Allegato 2 al presente CSA), ed è pari a € 406.414,10 (Iva 5% compresa) per ciascuno dei due anni del biennio 2021/2022. Per l'anno 2021 il corrispettivo sarà rimodulato sulla base dei mesi di effettivo servizio da parte del nuovo gestore.

In caso di riduzione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, le parti concordano che il progetto dovrà essere adeguato alle risorse finanziarie che verranno effettivamente riconosciute ed erogate.

L'ente attuatore non potrà pretendere alcun compenso per la parte del progetto che risulterà non coperta dal finanziamento ministeriale, esonerando l'ente titolare da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La somma verrà corrisposta dall'ente titolare all'ente attuatore a seguito dell'emissione di fattura elettronica e comunque a seguito di versamento da parte del Ministero dell'Interno.

Eventuali economie di spesa accertate dal Servizio Centrale resteranno depositate presso la Tesoreria Comunale. In nessun caso si potranno avere fondi non utilizzati depositati presso le casse dell'ente attuatore.

Le modalità e la periodicità con le quali l'ente titolare provvederà a trasferire all'ente attuatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto/convezione che sarà stipulato tra le parti.

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto e

nel Bando di gara e remunera tutte le voci di costo che l'ente attuatore deve sostenere per il presente appalto.

Al termine dell'appalto si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa determinazione del responsabile competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.

L'ente attuatore s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'ente titolare per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile all'ente titolare, l'entità del contributo erogato dal Ministero degli Interni dovesse diminuire, l'entità del corrispettivo diminuirà in maniera correlata.

Tale eventualità non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'ente attuatore.

Nessun corrispettivo potrà essere anticipato fino al trasferimento delle risorse finanziarie all'ente titolare da parte del Ministero.

Articolo 15

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, potranno essere richieste modifiche in aumento delle prestazioni in corso di esecuzione, qualora il Ministero dell'Interno richiedesse l'attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e/o l'attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato. Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte in relazione a specifiche tecniche, se richiesto dal Ministero dell'Interno e/o imposto dalle necessità gestionali.

Articolo 16

GARANZIA DEFINITIVA

L'ente attuatore dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 103, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale si fa integrale rinvio.

Articolo 17

SUBAPPALTO - CESSIONE

Si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

L'ente titolare ritiene di non prevedere il subappalto.

Non costituiscono cessioni le ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Articolo 18

VERIFICHE

In itinere e al termine dell'appalto sono previste riunioni di valutazione tra ente titolare ed ente attuatore per monitorare l'andamento e la qualità del servizio.

È inoltre facoltà dell'ente titolare effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle

prescrizioni del presente capitolato.

All'ente attuatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuate e comunque pertinenti.

Articolo 19

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente titolare e l'ente attuatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Fermo.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi previsti dal progetto Siproimi del Comune di Servigliano (FM), l'ente attuatore dovrà essere dotato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi entro la data della firma del contratto, di una sede operativa sul territorio comunale di Servigliano (FM) o in un Comune confinante.

Articolo 21

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'ente attuatore (appaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, di conseguenza, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la nullità assoluta del contratto, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale appositamente dichiarato in occasione della stipula del contratto/convenzione, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui si procederà ad effettuare i pagamenti.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'ente attuatore all'ente titolare, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità in merito ai pagamenti relativi al presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Servigliano ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 3 della riferita Legge 136/2010.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG derivato ed essere intestate al Comune di Servigliano, con sede in Piazza Roma n. 2, C.FISC. 81002090447, P.I. 00357170448, codice unico per la fatturazione elettronica UFWI9R.

Articolo 22

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici).

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del DURC, al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, nonché all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ove l'ente attuatore non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune di Servigliano avrà facoltà di considerarlo decaduto.

Sono a carico dell'ente attuatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente titolare. Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente titolare.

Articolo 23

TRATTAMENTO DEI DATI

L'ente attuatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

L'Ente attuatore autorizza l'ente titolare al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al rapporto contrattuale.

L'Ente titolare informa l'ente attuatore che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Servigliano, con sede a Servigliano (FM), in Piazza Roma n. 2.

L'ente attuatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L'ente attuatore si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Articolo 24

NORME DI RINVIO

L'ente attuatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno e alle Linee Guida per i

servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 10 agosto 2020;

- al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR;

- al progetto presentato e approvato dal Ministero.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, ed al Codice Civile.

L'ente attuatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'appalto.

Servigliano, 4 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE

Comune di Servigliano

Dott.ssa Lucia Malaspina